DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 111/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2005 del 10 giugno 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005, che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo I è modificato come segue:

1. Al punto 12 (direttiva 72/306/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 L 0021**: direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005 (GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 25).»

2. Al punto 45zc (direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 L 0027**: direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44).»

([1]) GU L 268 del 13.10.2005, pag. 5.

([2]) GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 25.

([3]) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44.

Articolo 2

I testi delle direttive 2005/21/CE e 2005/27/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.